CAMERA DEI DEPUTATI N. 3794

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

de VIDOVICH, TURCHI, TRANTINO, BOLLATI, CASSANO, BORROMEO D'ADDA, PETRONIO, DELFINO, LO PORTO

Presentata il 21 maggio 1975

Indicizzazione e non tassabilità degli assegni familiari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La XIII Commissione lavoro e previdenza sociale della Camera dei deputati in data 6 maggio 1975 ha approvato in sede legislativa l'aumento degli assegni familiari, nella misura sostenuta nella proposta di legge 3526 dei deputati Roberti, de Vidovich e altri. Non sono stati viceversa, accettati dal Governo e, quindi, dalla maggioranza della Commissione, gli emendamenti presentati dall'onorevole de Vidovich, unitamente agli altri deputati del MSI-destra nazionale nella Commissione lavoro, in merito a due aspetti essenziali: l'agganciamento al costo della vita degli assegni per i carichi di famiglia e la loro esclusione da ogni forma di tassazione. Il Governo ha accettato invece integralmente come raccomandazione il seguente ordine del giorno dell'onorevole de Vidovich ed altri:

« La XIII Commissione lavoro e previdenza sociale della Camera

invita il Governo

alla presentazione in tempi brevi di un provvedimento per l'indicizzazione degli assegni familiari per i lavoratori del settore privato e dell'aggiunta di famiglia per i lavoratori del pubblico impiego, tenendo presente che essi rappresentano il minimo vitale per i familiari a carico, per cui debbono essere automaticamente aggiornati in relazione all'aumento del costo della vita ».

Tale principio, su cui il Governo e la Commissione non hanno avuto eccezioni da sollevare, trova attuazione nella presente proposta di legge in cui si sottolinea il carattere particolare che assumono gli assegni familiari e le quote di maggiorazione per i pensionati (per l'aggiunta di famiglia spettante ai pubblici dipendenti è stata da tempo presentata dai medesimi deputati la proposta di legge n. 3271), intesi come assegnazione al lavoratore di una somma corrispondente al minimo vitale necessario ed indispensabile per il mantenimento del coniuge, dei figli e dei genitori a carico, per cui si è ritenuto necessario legare questo « minimo vitale » all'indice del costo medio della vita, in modo da evitare che l'andamento inflazionistico della nostra moneta comporti una diminuzione in termini reali del potere d'acquisto degli assegni per i carichi di famiglia.

È stato inoltre accettato dal Governo come raccomandazione l'ordine del giorno unificato proposto dal deputato de Vidovich ed altri in sede di Commissione lavoro, così formulato:

« La XIII Commissione lavoro e previdenza sociale, considerato che gli assegni fami-

liari, le quote di maggiorazione delle pensioni e l'aggiunta di famiglia non debbano essere soggetti a tassazione

impegna il Governo

ad assumere con ogni urgenza le annunciate iniziative atte a salvaguardare da ogni intervento tributario tali istituti per il loro carattere eminentemente sociale ».

Pertanto, in deroga a quanto previsto dalla riforma tributaria, si propone nella presente proposta di legge che gli assegni per i carichi di famiglia non facciano cumulo ai fini della determinazione del reddito imponibile. Tale deroga è giustificata dal fatto che la quota esente, non tassabile in quanto considerata minimo vitale, si è ampiamente svalutata ed ancor più lo sarà in futuro, senza che la esenzione sia automaticamente adeguabile al nuovo livello monetario del minimo necessario alla sopravvivenza.

È appena il caso di sottolineare che, con l'aumento delle retribuzioni, aumentano automaticamente i contributi che i lavoratori ed i datori di lavoro versano (in percentuale sulla retribuzione) per gli assegni familiari che, invece, rimangono fermi, tant'è che la Cassa unica assegni familiari ha accantonato in questi anni somme ingenti.

Con l'indicizzazione degli assegni familiari, sostenuta nella presente proposta di legge, si ripartiscono invece automaticamente tra i lavoratori i maggiori importi introitati dalla CUAF.

Raccomandiamo pertanto agli onorevoli colleghi un sollecito accoglimento della presente proposta di legge vivamente attesa da tutti i lavoratori italiani.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A partire dal 1° gennaio 1975 all'inizio di ogni trimestre, gli assegni familiari dei lavoratori e le quote di maggiorazione di famiglia dei pensionati sono adeguati alla variazione del costo della vita in base all'indice rilevato dall'ISTAT per il trimestre precedente, con arrotondamento a lire 1.000.

ART. 2.

Gli assegni familiari e le quote di maggiorazione di famiglia di cui all'articolo 1 della presente legge, dal 1° gennaio 1974 non sono soggetti a tassazione alcuna e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

ART. 3.

All'onere derivante dalla prima applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità della Cassa unica assegni familiari (CUAF) e degli altri fondi che erogano assegni per carichi di famiglia, comunque denominati.